



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Area III – Trattamento economico fisso del personale

Roma, data protocollo

- Alle Direzioni centrali
- Alle Direzioni regionali e interregionali dei Vigili del fuoco
- Ai Comandi dei Vigili del fuoco
- Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento e del Capo del CNVVF

OGGETTO: Riassorbimento della maggiorazione dell'indennità di rischio istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335.

Si fa riferimento all'articolo 20, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi del quale dal 1° gennaio 2021 l'emolumento in oggetto è riassorbito nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

Pertanto, considerato che il personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli specialistici assunto successivamente al 31 dicembre 1998 raggiunge un'anzianità di servizio pari a 22 anni, utile alla maturazione del beneficio di cui trattasi, in data posteriore al 31 dicembre 2020, coincidente con la soppressione dello stesso, eventuali istanze di attribuzione trasmesse per conto del suddetto personale non saranno utilizzabili ai fini economici. Analoghe considerazioni valgono per il personale dei citati ruoli assunto successivamente al 31 dicembre 1992 in relazione all'incremento della componente per il compimento di 28 anni di servizio.

Resta fermo che, laddove il suindicato personale possa beneficiare della retrodatazione della maggiorazione o del suo incremento - in base al servizio prestato quale Vigile volontario anteriormente all'immissione in ruolo - a una decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, si invita a trasmettere le relative istanze corredate dall'attestazione in merito al servizio operativo da discontinuo.

IL DIRIGENTE
Natali